

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 febbraio 2013

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° febbraio 2013, n. 11.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. (13G00036) . Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012.

Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (13A00782) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2013.

Sospensione del Sig. Massimo Ianniciello dalla carica di Consigliere regionale della regione Campania. (13A00862) Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 24 dicembre 2012.

Disposizioni per il controllo della detenzione e del commercio degli scoiattoli alloctoni appartenenti alle specie *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis* e *Sciurus niger*. (13A00781) Pag. 9

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 4 dicembre 2012.

Individuazione dei parametri oggettivi per l'autorizzazione della CIGS, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Decreto n. 70750). (13A00764) Pag. 12

DECRETO 18 gennaio 2013.

Sostituzione di alcuni componenti della Commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro di Avellino. (13A00765) Pag. 13



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 dicembre 2012.

Disposizioni per il controllo della detenzione e del commercio degli scoiattoli alloctoni appartenenti alle specie *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis* e *Sciurus niger*.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva Habitat 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Habitat), e successive modificazioni ed integrazioni, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ed in particolare l'art. 22 par. B), che dispone che gli Stati membri «controllino che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione.»;

Vista la convenzione sulla diversità biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, ed in particolare l'art. 8 par. H), che esorta gli Stati parte a prevenire l'introduzione di specie alloctone od a eradicare quelle che minacciano ecosistemi, gli habitat o le specie;

Vista la convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente in Europa, sottoscritta a Berna il 19 settembre 1979, ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, ed in particolare l'art. 11 par. 2 punto B), con il quale gli Stati contraenti si impegnano a controllare strettamente l'introduzione di specie non native;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ed in particolare l'allegato B comprendente, tra le altre, le specie per le quali si è stabilito che l'inser-

zione di specie vive nell'ambiente naturale della comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della comunità;

Considerato che tra le specie che costituiscono un pericolo ecologico sono ricomprese gli scoiattoli *Sciurus carolinensis*, *Callosciurus erythraeus* e *Sciurus niger*;

Visto il parere negativo all'importazione nell'Unione europea di esemplari di *Sciurus carolinensis*, *Callosciurus erythraeus* e *Sciurus niger* reso dal gruppo di revisione scientifica del regolamento (CE) n. 338/97 nell'incontro del 23 febbraio 2012;

Viste le raccomandazioni del comitato permanente della convenzione di Berna, n. 57/1997, sull'introduzione nell'ambiente naturale di organismi appartenenti a specie non native; n. 77/1999 sull'eradicazione di vertebrati terrestri non nativi; n. 78/1999 sulla conservazione dello scoiattolo comune in Italia; n. 99/2003 sulla strategia europea sulle specie alloctone invasive; n. 114/2005 sul controllo dello scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*) e di altri scoiattoli alloctoni in Europa; n. 123/2007, sulla limitazione del processo dispersivo dello scoiattolo grigio in Italia ed altri Stati parte;


Visto il Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione europea, ratificato dall'Italia con legge n. 130/2008, in particolare l'art. 36, che giustifica eventuali restrizioni alle importazioni alle esportazioni ed al transito delle merci per, tra l'altro, motivi di «tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali»;

Visto l'articolo XX dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT) del 1947, lettera b), che prevede la possibilità, per le parti contraenti, di adottare o attuare misure «necessarie alla tutela della salute o della vita delle persone, degli animali o alla preservazione dei vegetali»;

Considerato che gli scoiattoli della famiglia Sciuridae sono considerati tra le specie alloctone invasive più pericolose, causa dell'estinzione dello scoiattolo comune (*Sciurus vulgaris*) autoctono, per esclusione competitiva, nonché causa di danni alla vegetazione boschiva;

Considerato che gli scoiattoli alloctoni risultano presenti in Italia con più nuclei distinti e che tale accertata presenza nel nostro paese comporta un grave rischio di diffusione ed espansione della specie in buona parte dell'Europa continentale;

Viste le linee guida per il controllo dello scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*) in Italia pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, che sottolineano l'urgente responsabilità per l'Italia di programmare efficaci misure di contenimento che vanno dal blocco di nuove immissioni, al controllo numerico, sino all'eradicazione;



Considerato che l'evidenza scientifica ha dimostrato il rilevante impatto ecologico delle specie di scoiattoli alloctoni sulla specie nativa e tenuto conto altresì del ruolo prioritario che il commercio può assumere nella loro diffusione nell'ambiente naturale;

Ritenuto di provvedere, al fine di scongiurare ulteriori fenomeni di immissione delle specie in questione nel territorio nazionale, all'adozione delle necessarie misure restrittive;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto si intendono per «scoiattoli alloctoni» tutti gli esemplari vivi delle specie *Sciurus carolinensis*, *Callosciurus erythraeus* e *Sciurus niger*.

2. Il presente decreto si applica a tutti coloro che detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1.

3. Sono esentate dalle disposizioni di cui al presente decreto le seguenti strutture:

a) giardini zoologici di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

b) organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 e in particolare dell'art. 13, comma 3;

c) strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

d) strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

e) imprese circensi.

Art. 2.

Divieto di commercio e detenzione nel territorio nazionale

1. Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, il commercio, l'allevamento e la detenzione di esemplari di scoiattoli alloctoni di cui all'art. 1, inseriti nell'allegato B del regolamento comunitario (CE) n. 338/97.

Art. 3.

Condizioni per la detenzione

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti che a qualunque titolo detengano esemplari di scoiattoli alloctoni dovranno farne denuncia presso i competenti uffici del servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, utilizzando il formulario in Allegato I.

2. Entro dieci giorni dalla eventuale nascita di nuovi esemplari, o dall'acquisto di esemplari ai sensi dell'art. 4, i detentori degli stessi dovranno farne denuncia secondo le modalità di cui al comma 1.

3. I detentori di scoiattoli alloctoni sono tenuti ad adottare tutte le azioni preventive al fine di evitare l'introduzione degli esemplari nell'ambiente naturale e la loro riproduzione.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. In deroga a quanto disposto all'art. 2, è consentita, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la vendita di esemplari di scoiattoli alloctoni introdotti sul territorio nazionale antecedentemente o entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 5.

Sanzioni applicabili

1. In materia di detenzione e commercio di esemplari di scoiattoli alloctoni, si applicano le sanzioni di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, per le fattispecie previste.

2. In caso di abbandono di esemplari di scoiattoli alloctoni si applicano le sanzioni previste dal codice penale di cui agli articoli 727 comma 1 (abbandono di animali) e 733-bis (danneggiamento di habitat).


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2012

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare*
CLINI

*Il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali*
CATANIA

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
PASSERA



Spazio riservato all'ufficio

Al Servizio CITES Territoriale
del Corpo forestale dello Stato di

**DENUNCIA DI DETENZIONE O NASCITA IN CATTIVITÀ DI ESEMPLARI
DI SCOIATTOLI ALLOCTONI DELL'ALLEGATO "B" del Reg (CE) 338/97
(art. 3, D.M. ...)**

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) _____ (nome)

nato a _____ (luogo) _____ (prov.) il _____

residente a _____ (luogo) _____ (prov.)

in Via _____ n. __, recapito telefonico _____
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA di detenere

nr.....esemplari di scoiattoli alloctoni della specie:..... presso
.....per i seguenti scopi (segnare con una x):

PERSONALI COMMERCIALI SCIENTIFICI

DICHIARA la nascita in cattività dei seguenti esemplari *

Specie		Data di nascita
Nome scientifico	Nome comune	
Sesso (1)	Tipo marcatura (se presente) (2)	Numero marcatura

Documentazione riproduttori:.....

Gli esemplari sono detenuti presso:

Dichiaro di essere informato , ai sensi del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

.....
(luogo, data)

FIRMA

*(da effettuarsi entro 10 giorni dalla nascita utilizzando una scheda per ogni evento di nascita da una coppia di genitori o da un gruppo di riproduttori della stessa specie).

(1) F: femminile, M: maschile; I: indeterminato

(2) Indicare se trattati di microchip (con indicazione casa produttrice), anello inamovibile, foto (allegare) o altro

